

30 MAR. 2012

Direzione Regionale della Toscana
Prot. N. *1018*

Repertorio n. 187

Contratto di consulente tecnico nella causa RG 1186/2011 pendente


avanti al Tribunale di Massa, Sezione Lavoro

L'anno duemiladodici (2012) in questo giorno ventotto (28) del mese di febbraio, in Firenze, Via della Fortezza n. 8, nei locali della Direzione Regionale della Toscana dell'Agenzia delle Entrate, con la presente scrittura privata appaia e risulti come fra:

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana, con sede in Firenze, Via della Fortezza n. 8, codice fiscale e partita Iva 0636339 100 1, in persona del Direttore Regionale pro tempore dott. Pierluigi Merletti, nato a Verona in data 07.09.1955, domiciliato per la carica come sopra, autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22.02.2012, protocollo n. 2012/29074;
- dott. Nunzio Valerio Antonio Mennoia, nato a Canosa di Puglia (BA) il 30.06.1959, residente in Pavia, Via Cardinal Luigi Tosi n. 8, codice fiscale MNN NZV 59H30 B619 H, partita Iva 0198633 018 9 (in seguito indicato anche il "Consulente"),

PREMESSO

- Che è pendente avanti al Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, il ricorso, RG 1186/2011, promosso da [redacted] contro l'Agenzia delle Entrate per il risarcimento dei danni da demansionamento e/o dequalificazione che avrebbero causato deficienze della sfera affettiva e conseguentemente una sindrome ansioso depressiva di tipo maladattativo in ambiente lavorativo, per




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

un ammontare complessivo di circa € 150.000,00

(centocinquantamila e zero centesimi);

- Che il Giudice del Lavoro, dott.ssa Erminia Agostini, dopo aver infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, ha disposto la nomina di un CTU;
- Che essendo facoltà delle parti nominare un proprio CTP per presenziare alle prossime operazioni di consulenza, la Direzione Regionale della Toscana, con nota del 21.02.2012, protocollo n. 2012/5837, considerata la tipologia della controversia per la quale, peraltro, ha già provveduto a depositare proprie memorie difensive, ha chiesto l'autorizzazione a nominare, con urgenza, un proprio CTP al fine di escludere o, quanto meno, ridurre al minimo il rischio di soccombenza;
- Che, avendo riscontrato la mancanza, all'interno dell'Agenzia, di professionalità idonee ad adempiere l'incarico di consulente tecnico e consultata al riguardo la società che gestisce il servizio di sorveglianza sanitaria per la Direzione Regionale della Toscana, ha individuato per la sua comprovata professionalità il dott. Nunzio Valerio Antonio Mennoia, medico chirurgo specializzato in medicina del lavoro presso l'Università degli Studi di Pavia, come l'esperto idoneo a svolgere l'incarico di consulente tecnico dell'Agenzia;
- Che il dott. Nunzio Valerio Antonio Mennoia, in data 21.02.2012, ha presentato un preventivo di spesa;
- Che il Direttore dell'Agenzia, con provvedimento del 22.02.2012, protocollo n. 2012/29074, ha autorizzato il conferimento



dell'incarico di consulente tecnico di parte al dott. Nunzio Valerio

Antonio Mennoia e la relativa spesa.

tutto ciò premesso, si è convenuto e stipulato quanto segue.

Articolo 1 (Oggetto)

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana, in persona del Direttore Regionale pro tempore, dott. Pierluigi Merletti, conferisce al dott. Nunzio Valerio Antonio Mennoia, che accetta, l'incarico di consulente per il compimento delle attività difensive e peritali nella causa, R.G. 1186/2011, promossa da [REDACTED] contro l'Agenzia delle Entrate avanti al Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, per il risarcimento dei danni da demansionamento e/o dequalificazione che avrebbero causato deficienze della sfera affettiva e conseguentemente una sindrome ansioso depressiva di tipo maladattativo in ambiente lavorativo. Nello svolgimento dell'attività di consulenza il dott. Nunzio Valerio Antonio Mennoia dovrà, fra l'altro, ricoprire l'incarico di CTP nella causa innanzi indicata, redigere tutti gli elaborati peritali necessari, rendere consultazioni nelle vie brevi ed in forma scritta, partecipare alle udienze previa accordi con l'Ufficio Contenzioso e disciplina della Direzione Regionale ed a partecipare a tutte le attività peritali che saranno disposte nel corso del primo grado di giudizio e provvedere a quant'altro sia ritenuto necessario per il buon esito della causa.

Articolo 2 (Esecuzione del contratto)

Ove si rendesse necessario ai fini della prestazione contrattuale il Consulente avrà accesso ai documenti della Direzione Regionale della Toscana dell'Agenzia delle Entrate concernenti la causa o, comunque, connessi ed attinenti alla stessa.

L'incarico oggetto del presente contratto ha natura strettamente personale e, pertanto, il Consulente non potrà in nessun caso farsi sostituire da altra persona per la prestazione del servizio, se non per gravi motivi personali, familiari o di salute opportunamente documentati.

Il Consulente presterà il servizio e svolgerà l'attività oggetto del presente contratto in piena autonomia ed indipendenza coordinandosi con il Capo Ufficio Contenzioso e disciplina della Direzione Regionale della Toscana, rispettando, ovviamente, le scadenze poste nel corso del giudizio e garantendo la propria presenza alle udienze ed alle riunioni peritali.

Articolo 3 (Durata)

Il presente contratto ha validità per il primo grado di giudizio della causa, R:G. 1186/2011, pendente avanti al Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, fino alla emanazione della relativa sentenza in funzione della quale, per la parte di propria competenza, il Consulente dovrà formulare una relazione critica scritta sui risultati emersi dalla perizia conclusiva del CTU.

Articolo 4 (Corrispettivi)

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana, corrisponderà, per l'effettuazione del servizio oggetto del contratto, come da offerta economica prodotta il 21.02.2012, l'importo di € 5.000,00 (cinquemila e zero centesimi), oltre ad Iva, e rimborso spese di trasferta.

Il Consulente dichiara di rinunciare, fin da ora per allora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 c.c..

Articolo 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Consulente per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell'art 3 della legge citata il dott. Nunzio Valerio Antonio Mennoia indica il seguente conto dedicato: conto n. [REDACTED] acceso presso la BNL [REDACTED] - Pavia, IBAN: [REDACTED]

Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è:

nome: Nunzio Valerio Antonio

cognome: Mennoia


codice fiscale: MNN NZV 59H30 B619 H.

Il Consulente si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è X4703712AB.

Articolo 6 (Fatturazione e pagamenti)

Il corrispettivo del presente contratto verrà liquidato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana, previa presentazione di regolare fattura, una volta pervenuta la relazione critica scritta di cui al precedente articolo 3. Le spese di trasferta saranno rimborsate previa produzione, in allegato alla fattura suddetta, di regolare documentazione contabile in originale salva la possibilità di richiedere anticipatamente un acconto massimo di € 1.000,00 da computare in diminuzione al momento della corresponsione del saldo delle spese.




Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopra indicato, entro sessanta giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della fattura. Il documento contabile, recante il riferimento al presente contratto ed il numero di CIG, dovrà essere intestato a: Agenzia delle Entrate, Via C. Colombo n. 426 c/d, 00145 Roma, Partita Iva 0636339100 1, e spedito o consegnato a: Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana, Via della Fortezza n. 8, 50129 Firenze.

Il ritardo nell'esecuzione del pagamento per causa imputabile all'Agenzia delle Entrate comporterà la corresponsione degli interessi moratori in misura pari al tasso legale di interesse aumentato di un punto percentuale.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione della fattura, inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario del Consulente, sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Il Consulente prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Il Consulente, come innanzi precisato, si impegna a rendere noto all'Agenzia, con apposita comunicazione scritta, entro sette giorni, eventuali variazioni relative al predetto conto corrente dedicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, il pagamento effettuato sul conto corrente



dedicato sopra indicato avrà effetto liberatorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 7 (Riservatezza)

Il Consulente si impegna a mantenere confidenziali ed a ritenere coperte da segreto tutte le notizie riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana, di cui venga a conoscenza che non siano dedotte in giudizio.

Articolo 8 (Cessione del credito)

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 163/2006 è ammessa la cessione del credito maturato dal Consulente nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata secondo le condizioni, le modalità e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;

b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il Consulente risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973,

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, ed il Consulente espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta al Consulente.

In conformità agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i., anche il cessionario, in fase di pagamento in favore del cedente, sarà tenuto ad indicare il CIG e ad utilizzare esclusivamente il conto dedicato di cui all'art. 4, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Articolo 9 (Tutela dei dati personali)

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.


Articolo 10 (Domicilio legale)

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- il Consulente: in Pavia, Via Cardinal Luigi Tosi n. 6;

- l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana: in Firenze, Via della Fortezza n. 8.

LM



Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.

Articolo 11 (Foro competente)

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Firenze.

Articolo 12 (Oneri fiscali e spese contrattuali)

Sono a carico del Consulente tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

A tal fine, il Consulente dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono operazioni imponibili Iva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSULENTE

IL DIRETTORE REGIONALE

dott. Nunzio Valerio A. Mennoia

dott. Pierluigi Merletti

Nunzio Valerio A. Mennoia

Pierluigi Merletti

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile dichiaro di approvare specificamente, per averne presa attenta conoscenza, le seguenti clausole: Articolo 1, (Oggetto), Articolo 2 (Esecuzione del contratto), Articolo 3 (Durata), Articolo 4 (Corrispettivi), Articolo 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 6 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 7 (Riservatezza), Articolo 8 (Cessione del credito), Articolo 9 (Tutela dei dati personali), Articolo 10 (Domicilio legale), Articolo 11 (Foro competente) e 12 (Oneri fiscali e spese contrattuali).

dott. Nunzio Valerio Antonio Mennoia

Nunzio Valerio A. Mennoia

